

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

Il Libro secondo del Codice civile² è modificato come segue:

Art. 133

F. Figli
I. Autorità
parentale
congiunta

¹ L'esercizio in comune dell'autorità parentale è mantenuto per legge dopo il divorzio.

² I genitori sottopongono al giudice le loro proposte relative alla cura del figlio e al contributo di mantenimento.

Art. 133a (nuovo)

II. Attribuzione a
un genitore

¹ Il giudice revoca, d'ufficio o su richiesta di un genitore, l'autorità parentale al padre o alla madre se il bene del figlio lo impone.

² Su richiesta congiunta dei genitori, attribuisce l'autorità parentale al padre o alla madre, purché ciò sia compatibile con il bene del figlio.

³ Regola le relazioni personali del figlio con il genitore privato dell'autorità parentale e ne fissa il contributo di mantenimento conformemente alle disposizioni sugli effetti della filiazione.

⁴ Il contributo di mantenimento può essere stabilito anche per un periodo che va oltre la maggiore età dei figli.

Art. 134

III. Modificazio-
ne delle circo-
stanze

1. Autorità
parentale

Su richiesta di un genitore, del figlio o dell'autorità di protezione dei minori, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se una sostanziale modificazione delle circostanze lo impone per il bene del figlio.

¹ FF ...
² RS 210

Art. 134a (nuovo)

2. Cura, relazioni personali e mantenimento

Le condizioni per la modifica della cura, del diritto alle relazioni personali o del contributo di mantenimento sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.

Art. 134b (nuovo)

3. Competenza

Se vi è accordo tra i genitori, compete all'autorità di protezione dei minori modificare l'attribuzione dell'autorità parentale e omologare la convenzione che determina la cura, le relazioni personali e il mantenimento del figlio. In caso di disaccordo, decide il giudice cui compete la modifica della sentenza di divorzio.

Art. 297 cpv. 3

³ In caso di divorzio, l'autorità parentale è attribuita secondo le disposizioni applicabili in materia.

Art. 298

III. Genitori non coniugati

1. Riconoscimento

a. In genere

¹ Se i genitori non sono uniti in matrimonio, l'autorità parentale spetta per legge congiuntamente alla madre e al padre la cui paternità è stata accertata per riconoscimento.

² In assenza di riconoscimento, l'autorità parentale compete per legge alla madre.

Art. 298a

b. Cura e mantenimento

¹ I genitori si accordano sulla cura del figlio e sul contributo di mantenimento.

² In caso di disaccordo, possono rivolgersi all'autorità di protezione dei minori.

Art. 298b (nuovo)

c. Attribuzione a un genitore

¹ Su richiesta congiunta dei genitori, l'autorità di protezione dei minori può attribuire l'autorità parentale al padre o alla madre, purché ciò sia compatibile con il bene del figlio.

² Su richiesta di un genitore, il giudice può attribuire l'autorità parentale al padre o alla madre se il bene del figlio lo impone.

³ Regola le relazioni personali e fissa il contributo di mantenimento conformemente alle disposizioni sugli effetti della filiazione.

Art. 298c (nuovo)

2. Azione di paternità

a. In genere

Se la filiazione è stata accertata mediante sentenza di paternità, l'autorità parentale compete per legge alla madre.

- b. Autorità parentale congiunta
- Art. 298d (nuovo)*
- ¹ Il padre può domandare al giudice competente per l'azione di paternità l'attribuzione dell'esercizio dell'autorità parentale in comune con la madre, purché ciò sia compatibile con il bene del figlio.
- ² Il giudice fissa le modalità della cura del figlio e del contributo di mantenimento di ciascun genitore.
3. Modificazione delle circostanze
- Art. 298e (nuovo)*
- ¹ Su richiesta di un genitore, del figlio o dell'autorità di protezione dei minori, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale se una sostanziale modificazione delle circostanze lo impone per il bene del figlio.
- ² Le condizioni per la modifica della cura, del diritto alle relazioni personali o del contributo di mantenimento sono rette dalle disposizioni relative al presente titolo.
- ³ Se vi è accordo tra i genitori, compete all'autorità di protezione dei minori modificare l'attribuzione dell'autorità parentale e omologare la convenzione che determina la cura, le relazioni personali e il contributo di mantenimento del figlio. In caso di disaccordo, la competenza spetta al giudice.
- III^{bis}. Decesso di un genitore
- Art. 298f (nuovo)*
- ¹ Se era esercitata congiuntamente, alla morte di un genitore l'autorità parentale compete per legge al superstite.
- ² In caso di decesso del genitore titolare dell'autorità parentale, l'autorità di protezione dei minori attribuisce l'autorità parentale all'altro genitore oppure nomina un tutore, a seconda di ciò che è meglio per il bene del figlio.
- III^{ter}. Esercizio congiunto dell'autorità parentale
- Art. 298g (nuovo)*
- Se l'autorità parentale è esercitata congiuntamente, ma i genitori non vivono in comunione domestica, il genitore che ha la custodia di fatto prende da solo le decisioni correnti e urgenti del momento.

Art. 309 (nuovo)

2. Accertamento
della paternità

Non appena sollecitata da una donna incinta non coniugata, l'autorità di protezione dei minori nomina un curatore incaricato di accertare la filiazione paterna, nonché di consigliare e assistere in maniera adeguata la madre.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.